

**REGOLAMENTO REGIONALE 14 OTTOBRE 2019,  
N. 5**

**Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 (Norme in materia di energia)).**

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 30.10.2019)

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1).*

1. Il comma 8 dell'articolo 7 del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)), è sostituito dai seguenti:

" 8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, dell'avvio del procedimento di verifica che avviene con l'estrazione degli attestati da sottoporre a controllo. La comunicazione contiene l'indicazione della data delle operazioni di estrazione e di pubblicazione degli elenchi degli attestati estratti.

8 bis. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione di cui al comma 8 è effettuata, prima di ciascuna estrazione, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche.

8 ter. L'elenco degli attestati estratti, con il relativo codice identificativo e i dati catastali identificativi degli immobili cui gli stessi si riferiscono, è pubblicato entro cinque giorni dall'estrazione sui siti web istituzionali della Regione Liguria e del soggetto incaricato delle verifiche. Ai soggetti certificatori viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, degli attestati dagli stessi rilasciati sottoposti a verifica a seguito dell'estrazione. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è di 180 giorni dalla data dell'estrazione. "

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 8 del regolamento regionale 1/2018)*

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale 1/2018 le parole "sul sito web" sono sostituite dalle seguenti: "sui siti web istituzionali della Regione Liguria e".

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 9 del regolamento regionale 1/2018)*

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del regolamento regionale 1/2018, è aggiunto il seguente: "In questi casi, la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata, mediante avviso, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di non conformità secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8."

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale*

*1/2018)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

" 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il proprietario, almeno cinque giorni prima della data programmata per il sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a trenta giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche ".

2. Il comma 4 è abrogato.

3. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

" 5. Qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico nella data stabilita ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità, il soggetto incaricato delle verifiche fissa per una sola volta una nuova data e la comunica al proprietario. Il proprietario deve confermare la disponibilità almeno cinque giorni prima rispetto alla data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile e/o all'impianto termico, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE. In tal caso, non trova applicazione quanto previsto dal comma 13. "

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 11 del regolamento regionale 1/2018)*

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 1/2018 le parole "Il responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il responsabile".

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 15 del regolamento regionale 1/2018)*

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

" 2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quinquies, della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00. "

**Art. 7**

*(Modifica all'articolo 17 del regolamento regionale 1/2018)*

1. Il comma 6 dell'articolo 17 del regolamento regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

" 6. Ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, entro i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00. "

**Art. 8**

*(Modifica all'articolo 18 del regolamento regionale*

1/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 del regolamento regionale 1/2018 è aggiunto il seguente:

*" 4 bis. Qualora, in caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione di un impianto termico, la trasmissione dei rapporti di controllo da parte dell'impresa subentrante non sia possibile a causa della giacenza sul CAITEL di rapporti compilati e non trasmessi dalla ditta precedentemente incaricata, la Regione intima a quest'ultima di provvedere alla trasmissione o alla cancellazione di tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'intimazione stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dei rapporti. La Regione provvede a trasmettere d'ufficio anche i rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, ma non abbia provveduto a protocollare i rapporti stessi. "*

Art. 9

*(Modifica all'articolo 21 del regolamento regionale 1/2018)*

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 21 del regolamento regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

*" Qualora si riscontri, invece, l'esistenza del rapporto di efficienza energetica redatto nei termini di legge, ma la sua mancata trasmissione al CAITEL nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, è applicata nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. "*

Art. 10

*(Modifiche all'articolo 23 del regolamento regionale 1/2018)*

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 23 del regolamento regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

*" Qualora dall'ispezione risulti l'adeguamento dell'impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. "*

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

*" 7. Qualora dall'ispezione risulti che il generatore sia stato sostituito nei termini previsti, e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica, nei termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, sia imputabile al manutentore/installatore, l'Autorità competente applica nei confronti di quest'ultimo la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00, ai sensi dell'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007, e successive modificazioni e integrazioni. "*